

N. 696
REPERTORIO


CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL
PALAZZETTO DELLO SPORT "PALACIMA" DI ALESSANDRIA,
LUNGO TANARO SAN MARTINO 8/12.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, addì dodici (12) del mese di
luglio in Alessandria e nel Palazzo Comunale sito in
piazza della Libertà, 1, innanzi a me, D.ssa
PIERLUISA VIMERCATI Segretario Generale del Comune
di Alessandria, abilitato a rogare gli atti in forma
pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma
4, lettera c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
successive modificazioni e integrazioni, sono
comparsi i signori:

- Arch. ANTONIO MARIA ZAPPA, nato a [redacted], il
giorno [redacted], C.F. [redacted] che
interviene nella qualità di Dirigente del Settore
Opere Pubbliche e Infrastrutture del Comune di
Alessandria, C.F. 00429440068, con poteri a quanto
infra a sensi di Statuto, soggetto competente alla
stipula dei contratti in nome e per conto dello
stesso Ente ai sensi dell'articolo 107, comma 3,
lettera c), del Decreto Legislativo n. 267 del 2000
(di seguito "Comune");

- Geom. ANTONIO CIMINO, nato a [redacted]

COMUNE DI ALESSANDRIA
SERVIZIO CONTRATTI
Addebitato per
DIRITTI DI SEGRETERIA
€ <u>2328,20</u>
come da ordinativo
N°
del
p. IL SEGRETARIO GEN.
L'INCARICATO


_____, il giorno _____, C.F.:

_____, domiciliato per la carica presso la sede legale della società in appresso, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'impresa appaltatrice SIMA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Alessandria (AL), Corso A. Lamarmora n. 6, C.F./P.IVA 02452150069, in qualità di Legale Rappresentante, quale risulta dal certificato della C.C.I.A.A. di Alessandria-Asti in data 11/05/2023 (di seguito "**Impresa appaltatrice**").

I componenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, con questo atto ricevuto in modalità informatica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito "**Codice**");

PREMETTONO CHE:

a) in data 22/04/2022 con protocollo generale n. 0035406 è stata inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPARTIMENTO PER LO SPORT la manifestazione d'interesse del Comune di Alessandria nell'ambito delle risorse stanziato per il PNRR, MISSIONE 5 COMPONENTE C2.3 INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1 e 2, relativa ai lavori per la realizzazione di nuovo impianto natatorio comunale

scoperto e di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport di Alessandria;

b) con Decreto di approvazione dell'elenco n. 1 per l'ammissione a finanziamento Cluster 1 e 2 del 12/08/2022 il DIPARTIMENTO PER LO SPORT ha decretato lo scioglimento delle riserve, l'ammissione al finanziamento e ha autorizzato la sottoscrizione di appositi Accordi di concessione del finanziamento;

c) in data 20/10/2022 con nota di cui al prot. Generale 0091485, il Comune di Alessandria, facendo seguito alla nota del DIPARTIMENTO PER LO SPORT di cui al prot. DPS-0013489-P-13/10/2022, di pari oggetto, provvedeva a trasmettere, circa l'Intervento "Palacima" - Cluster 2 - CUP I34J22000250006, l'Accordo di concessione del Finanziamento sottoscritto dal Sindaco Dott. Giorgio Angelo Abonante;

d) l'Accordo di concessione del Finanziamento, sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPARTIMENTO PER LO SPORT e dal Comune di Alessandria, prevede l'erogazione del contributo del 100% dell'opera. I lavori necessari all'efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport di Alessandria "PALACIMA" ammontano ad

euro 700.000,00, come da quadro economico dello studio di massima effettuato dall'ufficio tecnico del Comune e come sancito all'art. 8 comma 1 dell'Accordo di concessione del Finanziamento di cui sopra;

e) alla luce delle tempistiche da rispettare, con determinazione dirigenziale n. 2443 del 14/12/2022, si è provveduto all'affidamento dell'incarico professionale per la fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva e esecutiva dei "Lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport di Alessandria - Lungo Tanaro San Martino 8/12" - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 2, allo Studio Tecnico di Ingegneria Scalzi Alessandro e Scalzi Diego, con sede in Via Aspromonte 3 - 15121 Alessandria P.IVA 00426000063;

f) in data 29/12/2022 con PEC Prot. n. 113506, l'Ing. Scalzi Alessandro ha consegnato gli elaborati di progetto esecutivo e in data 08/03/2023, con

determinazione dirigenziale n. 396, esecutiva a norma di legge, si è proceduto alla validazione dello stesso;

g) con determinazione dirigenziale n. 417 del 10/03/2023, esecutiva, è stata definita la procedura di scelta del contraente;

h) a seguito di procedura di gara mediante piattaforma telematica Sintel sono pervenute n. 2 offerte;

i) con determinazione dirigenziale n. 525 del 28/03/2023, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il verbale di gara stilato in data 24/03/2023 e sono stati affidati, mediante procedura negoziata ex art. 63 secondo comma lett.

c) del D.Lgs. 50/2016, come derogato dalla legge 120/2020, i "Lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport "Palacima" di Alessandria, Lungo Tanaro San Martino 8/12" sulla base del massimo ribasso su base d'asta, alla ditta SIMA COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Corso A. Lamarmora n. 6, 15121 Alessandria, C.F./P.Iva 02452150069, che ha presentato un ribasso pari al 2,55 %, per cui l'importo contrattuale risulta pari ad **euro 503.070,92** (comprensivi di euro 42.214,82 per

oneri della sicurezza), oltre IVA di legge;

a) il Responsabile unico del procedimento (di seguito "R.U.P."), con nota prot. n. 29760 del 30/03/2023, ha dato corso alle informazioni e comunicazioni agli interessati, ai sensi dell'art. 76, quinto comma, lett. a), del Codice;

b) l'Impresa appaltatrice ha comprovato l'insussistenza a proprio carico delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici previste dall'art. 80 del Codice, come risulta dalla determinazione n. 552 del 31/03/2023 con la quale si è attestata l'efficacia dell'anzidetta aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32, settimo comma, del Codice;

c) i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni hanno dichiarato, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 89 del medesimo decreto, l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto;

d) in data 11/05/2023 è stata avviata la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica ai sensi dell'art. 90, primo comma, del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni

ed in pari data è stata rilasciata dalla Banca

Dati Nazionale Unica Protocollo n.

PR_ALUTG_Ingresso_0021651_20230511, Comunicazione

Antimafia liberatoria rilasciata ai sensi

dell'art. 88, primo comma, del D.lgs. 159/2011;

e) il Dirigente del Settore Opere Pubbliche e

Infrastrutture, Arch. Antonio Maria Zappa,

dichiara che nulla osta alla stipula del contratto

essendo trascorso il periodo di sospensione di cui

all'articolo 32, nono comma, del Codice, senza che

siano stati proposti ricorsi;

f) il suddetto Dirigente dichiara, altresì, di non

avere, direttamente o indirettamente, alcun

interesse finanziario, economico o altro interesse

personale che possa essere percepito come una

minaccia alla propria imparzialità e indipendenza

e di non essere in situazione di conflitto

d'interesse, come disciplinato dall'art. 6 *bis*

della legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 6, comma

2, e 7, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62,

dall'art. 42 del Codice, dal Piano Nazionale

Anticorruzione e dal Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione dell'Ente approvato

con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del

22/04/2022;

g) l'Impresa appaltatrice, con la sottoscrizione del contratto, assume le responsabilità di conoscenza dei luoghi e degli atti di cui al Capitolato Speciale d'appalto;

h) l'Impresa appaltatrice conviene che il contenuto del presente contratto, coordinato con quello dei suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per un'ideale valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso le Parti, riconosciuta accettata e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per i documenti non allegati,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1

Oggetto dell'appalto.

Il Comune di Alessandria affida all'impresa appaltatrice, che a mezzo del proprio legale rappresentante accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'appalto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport "Palacima" di Alessandria, Lungo Tanaro San Martino 8/12" da eseguirsi nel Comune di Alessandria, sotto

l'osservanza piena e incondizionata delle norme, dei patti e delle condizioni dedotti e risultanti nel loro complesso dalle disposizioni del presente contratto, dal Capitolato Speciale d'appalto, dagli elaborati grafici progettuali e relazione tecnica, dal cronoprogramma e dai piani di sicurezza, tutti conservati agli atti dell'ufficio, che qui s'intendono di comune accordo integralmente riportati e trascritti, anche se materialmente non allegati, nonché dal computo metrico estimativo e dall'offerta del 22/03/2023.

Per quanto non ivi previsto dovranno essere osservate le norme contenute o richiamate nel Codice, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nei limiti della sua applicabilità, e nelle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 2

Condizioni e modalità di esecuzione dei lavori

L'Impresa appaltatrice si obbliga a eseguire i lavori in oggetto sotto l'osservanza piena e inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori.

L'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale collettivo di lavoro e negli accordi

locali integrativi territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'Impresa appaltatrice è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile, assicurativa, sanitaria e di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, l'Impresa appaltatrice è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il Comune potrà incamerare la cauzione definitiva di cui al successivo art. 9 per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa appaltatrice per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione e assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Art. 3

Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

appaltatrice

L'Impresa appaltatrice dovrà rispettare le norme previste in materia di sicurezza fisica per i lavoratori e, in proposito, dichiara di avere ricevuto dal Comune le informazioni di cui all'art. 26, primo comma, lett. b), del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza presentati dall'Impresa appaltatrice, posti agli atti, si intendono qui integralmente riportati e trascritti come parte integrante del contratto, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 4

Durata del contratto

I lavori tutti quivi previsti dovranno essere condotti a compimento entro il termine di **120** (centoventi) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna, redatto in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice.

Art. 5

Valore dell'appalto e corrispettivi

L'Impresa appaltatrice, in persona del suo rappresentante, conferma di accettare al prezzo

complessivo di **euro 503.070,93** (euro
cinquecentotremilasettanta/93) di cui euro
42.214,82 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA di legge.

Il corrispettivo previsto si riferisce
all'esecuzione dei lavori oggetto del contratto a
perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle
prescrizioni contrattuali.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è
fatta salva la liquidazione finale.

Art. 6

Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere
varianti e/o modifiche in corso d'opera, sentito il
progettista e il Direttore dei lavori, entro i
limiti e in ossequio alle prescrizioni di cui
all'articolo 106 del Codice.

In ogni caso, ogni variante deve trovare copertura
nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera e
dovrà essere preventivamente autorizzata dal R.U.P.
prima della sua esecuzione e, inoltre, dovrà essere
sottoscritto un atto aggiuntivo o di sottomissione
al presente contratto da rendere nella stessa forma.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà

essere introdotta dall'Impresa appaltatrice se non
previamente approvata dal Comune, nel rispetto di
quanto disposto dal citato art. 106 del Codice e,
qualora apportate, esse non daranno titolo a
pagamenti o rimborsi di sorta, e comporteranno la
rimessa in pristino, da parte dell'Impresa
appaltatrice, della situazione preesistente.

Art. 7

Determinazione del corrispettivo e adempimenti

correlati

Il contratto è stipulato "a corpo", nei termini di
cui all'art. 3, primo comma, lettera d), del
Codice.

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in
conformità alle disposizioni vigenti.

I pagamenti saranno effettuati alle condizioni
previste dal Capitolato Speciale d'appalto, a
seguito di regolare esecuzione dei lavori e di
correlata emissione di fattura (redatta secondo il
meccanismo dello "Split Payment", così come
stabilito dall'art. 17 *ter* del D.P.R. n. 633/1972)
che dovrà pervenire al Comune nel rispetto delle
modalità di fatturazione elettronica.

Per ciò che concerne i termini di pagamento, si
applica quanto disposto dall'art. 113 *bis*, commi 1,

2 e 3, del Codice.

Art. 8

Penale per ritardi e sospensione dei lavori

Per tutto ciò che attiene alla consegna, alla penale per ritardi, a sospensioni e riprese dei lavori, si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto.

Art. 9

Garanzia definitiva

L'Impresa appaltatrice, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti quivi assunti, ha prestato, ai sensi dell'art. 103, primo comma, del Codice, apposita polizza fideiussoria per la garanzia definitiva n. 00755/34/49326450 in data 16/05/2023, rilasciata da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA per l'importo di euro 25.153,55, importo ridotto del 50% essendo l'Impresa in possesso della certificazione di qualità aziendale ISO 9001:2015, rispetto alla quale si dà atto che l'Impresa appaltatrice ha pagato i relativi premi, come risulta dalla quietanza posta agli atti.

Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 103 del Codice e il pertinente schema 1.2 allegato al D.M. 19/01/2018 n. 31.

Art. 10

Responsabilità civile, danni e polizza assicurativa

L'Impresa appaltatrice assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Si dà atto che, a tale scopo e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 103 del Codice, l'Impresa appaltatrice ha stipulato:

- polizza assicurativa C.A.R. Appalti Pubblici numero 00755 11 49343673, in data 16/06/2023, per danni d'esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, che s'impegna a mantenere in vita sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, rilasciata da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA per un massimale di euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) complessivi, rispetto alla quale si dà atto che l'Impresa appaltatrice ha pagato i relativi premi, come risulta dalla quietanza posta agli atti.

Art. 11

Divieto di cessione del contratto e cessione del

credito

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, primo comma, lett. d), del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, della legge 21/02/1991 n. 52 è prevista la cessione del corrispettivo d'appalto.

In caso d'inadempimento dei suddetti obblighi da parte dell'Impresa appaltatrice, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 12

Disciplina del subappalto

Ai fini di eventuali subappalti, le parti richiamano quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'appalto, nonché le norme vigenti in materia, in particolare quelle contenute all'art. 105 del Codice.

Art. 13

Modifiche soggettive dell'Impresa appaltatrice

In merito a eventuali modifiche soggettive dell'Impresa appaltatrice, le parti richiamano le norme vigenti in materia, in particolare quelle

contenute all'art. 110 del Codice.

Art. 14

Diritto di recesso in capo al Comune

Il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, previa formale comunicazione all'Impresa appaltatrice con un preavviso di almeno 20 giorni, ai sensi dall'art. 109 del Codice, che le parti richiamano per quanto non espressamente pattuito nel presente articolo.

In caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Comune, l'Impresa appaltatrice rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, nonché a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa appaltatrice dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno in capo al Comune, il quale effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

Art. 15

Risoluzione del contratto per inadempimento dell'Impresa appaltatrice

Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi indicati dall'articolo 108 del Codice,

nonché ai sensi di quanto disposto nel Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 16

Incompatibilità

L'Impresa appaltatrice dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (pantouflage o revolving door), non avendo concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o, comunque, attribuito incarichi in genere ad ex dipendenti del Comune che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti della medesima Impresa appaltatrice.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

L'Impresa appaltatrice dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. n. 679/2016, nonché del D.Lgs. n. 196/2003, le informazioni di cui alla medesima disposizione in relazione alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché

alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

È fatto, pertanto, assoluto divieto di divulgare a terzi, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con il Comune, ed è, altresì, fatto obbligo di compiere ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza.

Il Comune tratta i dati forniti dall'Impresa appaltatrice, ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Art. 18

Obblighi ulteriori a carico dell'Impresa appaltatrice

Ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), si estendono gli obblighi di

condotta ivi previsti e disciplinati a tutti i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa appaltatrice: la violazione di tali obblighi è causa di risoluzione del presente contratto.

L'Impresa appaltatrice dichiara, altresì, di accettare il "Patto di Integrità del Comune di Alessandria e di tutti gli organismi partecipati in materia di contratti pubblici", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 13/08/2019, esecutiva. Il mancato rispetto del Patto d'Integrità è causa di risoluzione del contratto.

Art. 19

Tracciabilità dei pagamenti

L'Impresa appaltatrice è vincolata ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, e nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A..

Il conto corrente dedicato per l'Impresa appaltatrice e le persone delegate a operare su di esso risultano dalla comunicazione ai fini della tracciabilità dei flussi, posta agli atti.

Le parti convengono espressamente che il contratto si risolve nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3 della disposizione sopra richiamata. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni comportano, altresì, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa Legge.

Ai fini dell'art. 3, quinto comma, della Legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, il Codice identificativo della gara (CIG) è 9682155F0D e il Codice Unico di Progetto (CUP) è I34J22000250006.

Art. 20

Spese di registrazione del contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione e registrazione del presente, bolli, diritti di segreteria sono a carico totale dell'Impresa appaltatrice.

In considerazione che le prestazioni qui contemplate sono soggette all'Iva, il presente contratto sarà registrato a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Art. 21

**Certificato esecuzione dei lavori, riserve iscritte
dall'Impresa appaltatrice e definizione delle
controversie**

In merito al certificato di regolare esecuzione dei lavori, per l'accordo bonario sulle riserve iscritte dall'Impresa appaltatrice, le parti richiamano quanto previsto dal Capitolato Speciale e, inoltre, ai fini del presente contratto, le parti convengono che unico Foro competente sia quello di Alessandria; l'Impresa appaltatrice, in persona di cui sopra, elegge domicilio legale in Alessandria, presso il Palazzo Comunale.

Art. 22

Comunicazioni tra le parti

Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà essere inviata per iscritto e si considererà validamente effettuata se inviata mediante PEC agli indirizzi di seguito indicati:

- Impresa appaltatrice:

PEC: simacostruzioni srl@pecditta.com

- Comune di Alessandria: Settore opere Pubbliche e Infrastrutture:

PEC comunedialessandria@legalmail.it

Sono posti agli atti, per formarne parte integrante

e sostanziale:

- 1) Computo metrico estimativo;
- 2) Offerta economica;
- 3) Cauzione definitiva+ISO 9001;
- 4) Patto d'Integrità;
- 5) Dichiarazione di tracciabilità.

Si allegano al presente contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 14 bis del Codice, per formarne parte integrante e sostanziale:

- a) Capitolato Speciale d'appalto;
- b) Elenco prezzi;

Dei documenti sopra citati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del presente contratto, è omessa la lettura per espressa dispensa delle parti che dichiarano di ben conoscerli.

Richiesto, io Segretario Generale del Comune di Alessandria, ho disposto per la redazione del presente contratto che, compilato mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia su n. 24 pagine a video, è da me letto ai componenti i quali, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge notarile, nell'apposizione della loro firma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del

D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 24 del D.Lgs.

07/03/2005 n. 82, verificata a mia cura ai sensi
dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

Alla presenza delle Parti io, Ufficiale Rogante, ho
firmato il presente atto informatico con firma
digitale.

Ricevuta del: 13/07/2023 ora: 11:40:39

Utc: 1689241234397581

Utc_string: 2023-07-13T11:40:34.397581+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 13/07/2023

Ora invio: 11:40:34

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 92

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 193077328

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: [REDACTED]

Ufficio delle entrate competente:

TSF - Ufficio Territoriale di ALESSANDRIA

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 00429440068

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 696/2023 (del codice fiscale: [REDACTED])

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 8187 del 13/07/2023

TSF Ufficio Territoriale di ALESSANDRIA - Entrate

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro

